

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
 37069 Villafranca di Verona (VR)
 Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
 e-mail: info@studiomalandrino.com



Ai clienti
 Ai collaboratori

Oggetto: circolare - **Esonero contributivo parziale per lavoratori autonomi**

Dopo le istruzioni contenute nella [circolare n. 124 del 6 agosto 2021](#), l'INPS ha diffuso il 20 agosto scorso il [messaggio n. 2909](#) che fornisce indicazioni per la presentazione delle domande di esonero.

L'esonero contributivo prevede la possibilità per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti di presentare domanda di esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale da essi dovuta quali iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

Contributi "esonerabili" ed esclusioni

I contributi che formano oggetto dell'esonero sono esclusivamente quelli di competenza dell'anno 2021 e che abbiano una scadenza entro il 31 dicembre 2021.

Sono altresì esclusi i contributi richiesti nell'arco temporale indicato ma di competenza di annualità pregresse.

Di seguito le indicazioni per le diverse gestioni.

GESTIONE	CONTRIBUTI OGGETTO DELL'ESONERO	NOTE
iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali	I, II e III rata della tariffazione 2021, purché il relativo termine di pagamento abbia scadenza entro il 31 dicembre 2021 e limitatamente agli importi dovuti per l'anno 2021	Non è oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31 dicembre 2021
iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri	I, II e III rata della tariffazione 2021, aventi scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021, limitatamente alla contribuzione di	Non è oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 relativa alla IV rata con scadenza ordinaria 16 gennaio 2022, in quanto successiva al 31 dicembre 2021

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
 37069 Villafranca di Verona (VR)
 Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
 e-mail: info@studiomalandrino.com



	competenza dell'anno 2021 e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL	
Soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che dichiarano redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie	contributi complessivi dovuti in acconto per l'anno 2021	I contributi sono calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98% (pertanto sia la quota di Invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) - pari al 25% - sia l'aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per la tutela della maternità, paternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera e l'aliquota pari allo 0,26% istituita dall'articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020 relativa all'ISCRO)
lavoratori iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,	contributi complessivi dovuti in acconto per l'anno 2021	calcolati con aliquota complessiva pari al 24% (IVS)

Misura dell'esonero e limiti

La misura dell'esonero massimo, pari a 3 mila euro, risulta potenzialmente superiore all'importo dovuto da un commerciante o artigiano per le prime tre rate del 2021.

Peraltro, ricordiamo che la misura effettiva dell'esonero sarà comunque calcolata dall'istituto tenendo conto dei limiti di spesa individuati nell'importo di 1.500 milioni di euro.

In caso di superamento del limite di spesa, infatti, l'Istituto provvede a ridurre l'agevolazione individuale in misura proporzionale alla platea dei beneficiari.

Requisiti

- **Calo del fatturato**

per l'accesso al beneficio è necessario aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019, salvo si tratti di iscritti nel corso dell'anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno.

- **Tipo di attività**

La circolare INPS chiarisce che nel caso in cui il soggetto beneficiario dell'esonero svolga l'attività in più studi professionali o in più società, il requisito dovrà essere verificato sul codice fiscale dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l'attività stessa; mentre, in caso di esercizio di attività individuale e

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



contemporanea partecipazione in studi professionali o società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale.

- **Reddito**

occorre avere percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro.

Come presentare l'istanza all'INPS

Le domande vanno presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2021.

L'istanza all'INPS va presentata avvalendosi dei canali telematici dell'istituto messi a disposizione per i cittadini e per gli intermediari nel sito internet dell'INPS, accedendo al Cassetto previdenziale.

Per tutti agli altri soggetti, in particolare i liberi professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, le domande dovranno invece essere presentate entro il 31 ottobre 2021 secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali.

In sede di presentazione dell'istanza, il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all'assenza delle situazioni di incompatibilità, di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non avere superato l'importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Restiamo a disposizione

Alfredo Malandrino – consulente del lavoro